

dossier

XIX Legislatura

Aprile 2025

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

Atto del Governo n. 260



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 236



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 323

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	1
Articolo 3 (<i>Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	2
Articolo 4 (<i>Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	2
Articolo 5 (<i>Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	2
Articolo 6 (<i>Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	3
Articolo 7 (<i>Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	4
Articolo 8 (<i>Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	5
Articolo 9 (<i>Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	5
Articolo 10 (<i>Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	8
Articolo 11 (<i>Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	9
Articolo 12 (<i>Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	10
Articolo 13 (<i>Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	11
Articolo 14 (<i>Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	11
Articolo 15 (<i>Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	12
Articolo 16 (<i>Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	12
Articoli 17 e 23 (<i>Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e all'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>)	12
Articolo 18 (<i>Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	16
Articolo 19 (<i>Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	16
Articolo 20 (<i>Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	17
Articolo 21 (<i>Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	17
Articolo 22 (<i>Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	18
Articoli da 24 a 32 (<i>Modifiche agli allegati I del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18</i>).....	18
Articolo 33 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	21

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Lo schema di decreto in esame costituisce attuazione della delega recata dalla legge 4 agosto 2022, n. 127, – “Legge di delegazione europea 2021”, in particolare dall’articolo 21 recante “Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”. Inoltre, adempie ai dettami dell’articolo 31, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che consente al Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui sopra, di adottare disposizioni integrative e correttive.

Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 1

(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

La norma apporta modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 18 del 2023 per introdurre nuove definizioni e modificarne altre per uniformità della terminologia tecnica.

La RT afferma che la disposizione presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 2

(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

La norma apporta modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 18 del 2023 relativo al campo di applicazione del decreto, introducendo sostanzialmente modifiche di carattere meramente redazionale.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

La norma apporta modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di obblighi generali che devono essere osservati per le acque destinate al consumo umano per essere salubri e pulite.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 18 del 2023 saranno svolti da ARERA nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT e considerato che le modifiche introdotte non incidono sugli adempimenti a carico di ARERA, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

La norma apporta modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 18 del 2023 integrative e di carattere redazionale in materia di punti¹ in cui i valori dei parametri elencati nell'Allegato I devono essere rispettati.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività di controllo rientrano tra quelle già assegnate alle ASL dalla vigente legislazione, e, pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, tenuto conto che le modifiche non incidono sulle attività di controllo già assegnate alle ASL a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

La norma modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 18 del 2023, che dispone l'adozione di un approccio basato sul rischio, implementando un controllo olistico di eventi pericolosi – inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuità della fornitura – conferendo priorità di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure più efficaci sotto il profilo dei costi e limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti, coprendo in tal modo l'intera filiera idro-potabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformità dell'acqua e garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili e le autorità competenti in materia sanitaria e ambientale. Tra le modifiche apportate viene ridotto da sei a tre anni il termine per il riesame della valutazione e gestione del rischio relativa al sistema di fornitura idro-potabile effettuata dai gestori idro-potabili. Il CeNSiA svolge le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio.

¹ Tra i punti vengono incluse le «apparecchiature di trattamento dell'acqua» di cui al DM 25/2012.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli adempimenti del presente articolo relativi all'attività di vigilanza delle autorità ambientali e sanitarie sull'implementazione e adeguatezza allo scopo dei Piani di sicurezza delle acque (PSA) sono svolti dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli oneri quantificati e la copertura finanziaria individuata per gli adempimenti del presente articolo relativi all'attività di approvazione e sorveglianza delle valutazioni e gestioni del rischio della filiera idro-potabile, attribuite al Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), che garantiscono l'invarianza finanziaria, sono riportati all'articolo 17.

Al riguardo, tenuto conto che le novelle all'articolo 6 del decreto legislativo n. 18 del 2023 incidono sugli adempimenti relativi all'attività di approvazione e sorveglianza delle valutazioni e gestioni del rischio della filiera idro-potabile e, in particolare, viene ridotto da sei a tre anni il termine per il riesame della valutazione e gestione del rischio relativa al sistema di fornitura idro-potabile, sottoposta all'approvazione del CeNSiA, andrebbero forniti ulteriori elementi di chiarimento circa gli effetti delle citate modifiche sulla sostenibilità delle misure a valere sulle disponibilità di bilancio delle amministrazioni interessate.

Si rinvia alle osservazioni riportate all'articolo 17 per quanto riguarda gli oneri quantificati e la copertura finanziaria individuata per gli adempimenti del presente articolo relativi all'attività di approvazione e sorveglianza delle valutazioni e gestioni del rischio della filiera idro-potabile, attribuite al CeNSiA.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

La norma interviene sull'articolo 7 del decreto legislativo n. 18 del 2023, che disciplina la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano. In particolare, viene eliminato il riferimento alle Autorità ambientali (delle regioni e province autonome) individuando le regioni e le province autonome quali "autorità ambientali". Inoltre, si prevede che le informazioni sono rese disponibili da ISPRA anche attraverso il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA), sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della Relazione sullo stato dell'ambiente.

La RT rappresenta che diversamente dal settore sanitario, il richiamo all'Autorità ambientale non individua in modo corretto e univoco le responsabilità sulla valutazione e gestione delle aree di alimentazione, in quanto le competenze possono essere diversamente organizzate e individuate a livello delle amministrazioni locali e la terminologia utilizzata per ambiti differenti, ad esempio in tema di autorizzazioni ambientali. Indicare le regioni e le province autonome significa "individuare le autorità o gli uffici regionali competenti in tema di acque" e dare loro la possibilità di decidere come procedere ed eventualmente di quali soggetti delegati avvalersi.

Per la RT non risulta, quindi, un aggravio di mansioni operative per le regioni e province autonome, non essendo state finora sollecitate in quanto le scadenze di attuazione dell'articolo 7 sono ancora distanti. La tematica dell'articolo 7 è strettamente collegata con l'articolo 94 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (e l'Accordo Stato-regioni del 12 dicembre 2002), articolo peraltro non sempre adeguatamente regolamentato e attuato a livello regionale e delle province autonome: in tale articolo si individua l'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) come soggetto che, avvalendosi del supporto del gestore del Servizio idrico integrato (SII), sviluppa la proposta delle aree di salvaguardia e della tutela della risorsa idrica. L'individuazione e la designazione delle aree di salvaguardia, nelle sue tre componenti (zona di tutela assoluta, di rispetto e di protezione) di fatto corrisponderebbe all'individuazione delle aree di alimentazione del D.Lgs. n. 18 del 2023. Quello che cambia, in parte, è l'approccio gestionale e dei vincoli, essendo stata introdotta con la direttiva acque potabili 2020/2181 la valutazione del rischio per le aree di alimentazione. I competenti uffici delle regioni e delle province autonome, come sopra definiti, possono pertanto recuperare, aggiornare o rivedere il percorso realizzato per le Aree di salvaguardia. Ove le valutazioni siano adeguate ed aggiornate, le regioni avranno facilità nell'attuare l'articolo 7; ove manchino di tali pregresse designazioni e valutazioni, potranno rivolgersi ai soggetti sopra menzionati, Gestore ed EGATO, che dovranno provvedere sia ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 152 del 2006, sia ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 18 del 2023.

La RT rappresenta, infine, che gli adempimenti previsti dal presente articolo derivano da accordi e protocolli specifici in materia di interoperabilità dei dati del Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI) e dell'Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (AnTeA), e, pertanto, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.

Al riguardo, andrebbe chiarito se anche per l'utilizzo del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA), accanto a quello già previsto del SINTAI, si possa provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

La norma modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 18 del 2023, che impone a tutti i gestori del servizio idrico integrato di effettuare la valutazione e la gestione del rischio nei sistemi di fornitura idro-potabili, attraverso l'elaborazione del Piano di sicurezza dell'acqua (PSA) secondo i criteri minimi e procedurali descritti nell'Allegato VI, con successiva approvazione da parte del CeNSiA. Tra l'altro si prevede che il gestore della fornitura idro-potabile (che eroga, in media, tra 10 e 100 m³ di acqua al giorno o serve tra 50 e 500 persone) richieda espressamente l'esenzione dall'obbligo di applicazione del presente articolo all'autorità sanitaria territorialmente competente, che provvede all'accertamento delle condizioni di esenzione. L'esenzione si ritiene acquisita in caso di mancato riscontro da parte

dell'autorità sanitaria locale territorialmente competente, decorsi sei mesi dalla richiesta, fatte salve diverse indicazioni da parte della stessa autorità.

La RT afferma che la norma apporta modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 18 del 2023 senza alterarne i principi e le finalità. Infatti le predette modifiche, oltre a garantire l'uniformità della terminologia tecnica in materia di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile, specificano la procedura, già prevista dal comma 5, dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 18 del 2023, in materia di esenzioni. Pertanto non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato che la procedura amministrativa prevista in capo all'autorità sanitaria territorialmente competente, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di effettuare una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di fornitura da parte di una determinata categoria di gestori della fornitura idro-potabile, possa essere svolta nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

La norma apporta una modifica di tipo redazionale all'articolo 9 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all'Allegato VIII (strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali, strutture ricettive alberghiere, istituti penitenziari, campeggi, palestre e centri sportivi, *fitness* e benessere (spa e *wellness*), navi impiegate per desalinizzare l'acqua e trasportare passeggeri e che operano in veste di gestori idro-potabili, stazioni, aeroporti, ristorazione pubblica e collettiva, incluse mense aziendali e scolastiche sia pubbliche che private, istituti di istruzione dotati di strutture sportive, altre strutture ad uso collettivo, es. stabilimenti balneari).

La RT afferma che, trattandosi di modifiche redazionali, non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto del carattere redazionale della modifica apportate, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

La norma modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 18 del 2023, che reca i requisiti minimi di igiene per i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione, in impianti esistenti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

In particolare, si istituisce un sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, costituito da:

- a) il Ministero della salute, attraverso l'Ufficio tecnico competente per la qualità delle acque destinate al consumo umano, con funzioni di indirizzo sanitario e coordinamento, anche con

- compiti di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità, avvalendosi del CeNSiA per le attività di supporto tecnico-scientifico di cui all'articolo 19, comma 2, lettera e);
- b) il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con funzioni di “autorità di notifica” nazionale;
 - c) l'Ente unico nazionale di accreditamento ACCREDIA, con funzioni di valutazione e accreditamento degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti contemplati dal presente articolo, nonché di controllo sugli organismi notificati;
 - d) gli Organismi notificati con funzioni di valutazione della conformità dei prodotti di cui al presente articolo;
 - e) le Autorità sanitarie locali e gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera territorialmente competenti, con funzioni di vigilanza sui prodotti di cui al presente articolo, rispettivamente sul territorio nazionale e all'importazione.

Si dispone che la nuova disciplina si applichi a decorrere dal 31 dicembre 2026 e nelle more si applichino le disposizioni nazionali stabilite nel decreto del Ministero della salute del 6 aprile 2004, n. 174. Viene inoltre disciplinata una fase transitoria nella quale è prevista l'immissione nel mercato nazionale delle sostanze e dei prodotti conformi a livello nazionale secondo il DM n. 174 del 2004.

La RT afferma che la nuova Direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, introduce sostanziali modifiche rispetto alla precedente Direttiva 98/83/CE per quanto riguarda i requisiti di igiene dei materiali e prodotti che possono entrare a contatto con le acque destinate al consumo umano e, attraverso le prescrizioni dell'articolo 11, pone le basi per la costruzione di un sistema europeo per la valutazione e approvazione dei prodotti ai fini della loro immissione sul mercato UE, che comporterà l'abrogazione delle disposizioni nazionali, stabilite in Italia nel DM 174/2004. Tale sistema si fonda sui criteri, le procedure e le regole contenute in sei atti dell'Unione: (Decisione di esecuzione (UE) 2024/367; Regolamento delegato (UE) 2024/369; Decisione di esecuzione (UE) 2024/365; Decisione di esecuzione (UE) 2024/368; Regolamento delegato (UE) 2024/370; Regolamento delegato (UE) 2024/371), la cui adozione da parte della Commissione europea è prevista dall'articolo 11 della direttiva, pubblicati nella GU dell'UE il 23 aprile 2024, che dovranno essere applicati dagli SM a decorrere delle date stabilite in ciascun atto. Dando attuazione alle disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2024/370, il presente articolo istituisce un sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano”, costituito da:

- a) il Ministero della salute, attraverso l'Ufficio tecnico competente per la qualità delle acque destinate al consumo umano, con funzioni di indirizzo sanitario e coordinamento, anche con compiti di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità, avvalendosi del CeNSiA per le attività di supporto tecnico-scientifico di cui all'articolo 19, comma 2, lettera e);
- b) il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con funzioni di “autorità di notifica” nazionale;
- c) l'Ente unico nazionale di accreditamento ACCREDIA, con funzioni di valutazione e accreditamento degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti contemplati dal presente articolo, nonché di controllo sugli organismi notificati;

- d) gli Organismi notificati con funzioni di valutazione della conformità dei prodotti di cui al presente articolo;
- e) le Autorità sanitarie locali e gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera territorialmente competenti, con funzioni di vigilanza sui prodotti di cui al presente articolo, rispettivamente sul territorio nazionale e all'importazione.

Le attività di indirizzo sanitario e di coordinamento svolte dal Ministero della salute, come previsto dall'articolo 10, comma 6, lettera a), e le funzioni di autorità di notifica nazionale svolte dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* come previsto dalla lettera b) saranno realizzate con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle attività istituzionali proprie dei Ministeri medesimi.

I costi relativi alle attività di supporto fornite dal CeNSiA sono dettagliati nel successivo articolo 17.

Le attività di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, nonché le attività di controllo degli organismi notificati, svolte da ACCREDIA in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6, lettera c), saranno finanziate direttamente dagli organismi notificati stessi.

Le attività di valutazione della conformità dei prodotti svolte dagli organismi notificati, disposte dall'articolo 10, comma 6), lettera d), saranno finanziate dagli operatori economici che richiedono la valutazione della conformità.

Le attività di vigilanza sui prodotti, sia sul territorio nazionale che in fase di importazione, previste dall'articolo 10, comma 6, lettera e), sono già attribuite, secondo la legislazione vigente, alle autorità sanitarie competenti, quali le ASL e gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF).

La RT conclude sottolineando che le amministrazioni coinvolte svolgeranno le attività previste dal presente decreto utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza ulteriori oneri finanziari, garantendo così l'invarianza finanziaria, prevedendosi, anzi, una più efficiente azione di vigilanza associata alla esistenza del nuovo sistema, che prevede anche una sistemica organizzazione informativa e documentale.

Al riguardo, in merito all'istituzione di un sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, la RT provvede a fornire informazioni circa le risorse a supporto delle attività che sono chiamate a svolgere i singoli componenti il sistema ma non fornisce elementi circa l'eventuale istituzione e funzionamento di una apposita struttura a servizio del sistema nazionale. Sul punto sarebbe dunque opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Inoltre, circa lo svolgimento delle attività che saranno espletate dai componenti del sistema nazionale, andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio con riferimento ai presumibili oneri da sostenere per lo svolgimento delle diverse funzioni e all'entità delle risorse previste a legislazione vigente per far fronte alle stesse, ovvero l'entità del quadro

tariffario che dovranno sostenere gli operatori economici richiedenti la valutazione della conformità, al fine di dimostrare l'invarianza finanziaria della disposizione per la finanza pubblica.

Infine, tenuto conto che la RT evidenzia che l'implementazione del nuovo sistema in esame prevede una sistemica organizzazione informativa e documentale, andrebbe chiarito se a tale efficientamento si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente o eventualmente mediante un intervento straordinario con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Si rinvia alle osservazioni riportate all'articolo 17 per quanto riguarda i costi relativi alle attività di supporto fornite dal CeNSiA.

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

La norma modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 18 del 2023, che regola, successivamente al 12 gennaio 2036, i requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi (ReMaF) immessi sul mercato nazionale per potabilizzare le acque non trattate nei processi tecnologici di trattamento, preparazione e distribuzione delle acque da destinare e destinate al consumo umano. Più precisamente, a decorrere dal 12 gennaio 2036 i ReMaF potranno essere commercializzati ed immessi sul mercato nazionale per essere utilizzati negli impianti di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque potabili, ma già a decorrere dal 12 gennaio 2028, gli operatori economici potranno avviare l'iter di autorizzazione di un ReMaF – autorizzazione concessa dal CeNSiA previa certificazione di conformità ai requisiti tecnici rilasciata da un Organismo di certificazione di terza parte – secondo le procedure descritte nell'Allegato IX, sezione E. Si prevede, tra l'altro, l'obbligo di registrazione di tutti i ReMaF nella "Banca dati ReMaF", istituita sulla piattaforma AnTeA.

La RT afferma che il nuovo testo specifica che i materiali ReMaF devono essere compatibili con le caratteristiche chimiche e microbiologiche dell'acqua con cui entrano in contatto e non devono rilasciare contaminanti in quantità superiori a quelle accettabili per la sicurezza del consumo umano. Per garantire un controllo rigoroso sulla purezza e qualità di questi prodotti, la normativa introduce un regime autorizzativo centralizzato presso il CeNSiA-ISS. Una fondamentale novità è l'introduzione di una marcatura obbligatoria per i prodotti conformi, secondo specifiche definite.

Il nuovo quadro normativo prevede inoltre l'obbligo di registrazione di tutti i ReMaF nella "Banca dati ReMaF", istituita sulla piattaforma AnTeA. Questa banca dati serve a tracciare i ReMaF immessi sul mercato, assicurando una maggiore sicurezza d'uso e trasparenza e facilitando il monitoraggio da parte delle autorità competenti. Le attività di valutazione della conformità dei ReMaF svolte dagli organismi di certificazione accreditati saranno finanziate dagli operatori economici che richiedono la valutazione della conformità; tali costi si attendono livellati dal nuovo mercato concorrenziale. I compiti fondamentali del nuovo sistema autorizzativo sono assicurati dal CeNSiA e possono essere coperti dalle attività già assegnate, anche alla luce delle specifiche integrazioni introdotte con l'art. 17 e finanziate secondo quanto previsto dall'art. 23 del

presente schema di decreto. I compiti degli altri enti impegnati nel sistema sono realizzati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto sono già attribuiti, secondo la legislazione vigente, alle autorità sanitarie competenti, quali le ASL e gli USMAF.

La RT conclude assicurando che le amministrazioni coinvolte svolgeranno le attività previste dal presente decreto utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, al fine di escludere eventuali oneri aggiuntivi, andrebbe assicurato che, oltre ai costi discendenti dalle attività di valutazione della conformità dei ReMaF, anche gli oneri della registrazione e della tenuta della Banca dati ReMaF saranno finanziati dagli operatori economici.

Sui restanti compiti degli altri enti impegnati nel sistema non si formulano osservazioni, tenuto conto che tali attività sono già svolte a legislazione vigente, così come confermato dalla RT.

Per i compiti che è chiamato a svolgere il CeNSiA si rinvia a quanto osservato al successivo articolo 17.

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

La norma modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 18 del 2023 che disciplina i controlli di verifica della qualità delle acque destinate al consumo umano, ovvero l'insieme di attività effettuate regolarmente e in conformità all'articolo in commento e all'Allegato II Controllo e monitoraggio. Per tale finalità, le autorità sanitarie delle Regioni e Province autonome adottano opportuni programmi di controllo relativi alle filiere idro-potabili che insistono sul territorio di propria competenza avvalendosi delle autorità sanitarie locali territorialmente competenti e delle Agenzie del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente SNPA, coordinandosi con i gestori idro-potabili e tenendo conto dei risultati della valutazione del rischio nelle forniture idro-potabili, laddove prevista, e delle aree di alimentazione dei punti di prelievo.

Tra l'altro, si sopprime l'attribuzione al CeNSiA (struttura dell'Istituto superiore della sanità) del compito di recepire e rendere disponibili metodologie per misurare le microplastiche e per il monitoraggio degli PFAS e si aggiungono direttamente i riferimenti agli atti europei. Per la metodologia per misurare le microplastiche si rimanda alla decisione delegata UE 2024/1441 dell'11 marzo 2024. Viene eliminato il riferimento al monitoraggio di "PFAS totale e aggiunto invece il parametro di "somma di 4 PFAS"². Per la verifica dei parametri "somma di PFAS" e "somma di 4 PFAS" si rimanda alle Linee guida adottate con comunicazione della Commissione europea C/2024/4910 del 7 agosto 2024.

La RT afferma che la norma apporta modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 18 del 2023 per eliminare dubbi interpretativi e adeguare la disposizione alla metodologia pubblicata dalla Commissione europea, in materia di controlli. La

² Segnatamente acido perfluorooctanoico (PFOA), acido perfluorooctansolfonico (PFOS), acido perfluorononanoico (PFNA) e acido perfluoroesano solfonico (PFHxS). Si tratta comunque di un sottoinsieme di sostanze già incluse nel parametro "somma di PFAS".

disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le attività di controllo rientrano tra quelle già assegnate alle autorità ambientali regionali e alle autorità sanitarie regionali e locali deputate ai controlli (Assessorati e ASL) dalla vigente legislazione, e, pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria.

La relazione illustrativa chiarisce che lo stralcio del parametro «PFAS-totale» si rende necessario in quanto in quanto, alla luce delle più recenti indicazioni internazionali e della Commissione europea, non esistono metodologie adeguate agli scopi di sorveglianza di tale parametro, la cui adozione in alternativa o in aggiunta al parametro «somma di PFAS» era facoltà degli Stati Membri.

Al riguardo, posto che si inserisce il nuovo parametro della somma di 4 PFAS come oggetto di autonomo monitoraggio, andrebbe confermato che i relativi controlli potranno essere svolti avvalendosi delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

La norma modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 18 del 2023, che riguarda i controlli esterni che devono essere effettuati sulla qualità delle acque per il consumo umano ad opera delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, i quali sono volti a verificare la qualità delle acque potabili erogate in particolare dagli impianti di fornitura nei territori di propria competenza.

In particolare, si specifica al comma 3 che nel caso di conformità dell'acqua ai parametri stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei controlli esterni è effettuata nel sistema AnTeA da parte delle regioni e province autonome. La registrazione nel sistema AnTeA dei risultati dei controlli esterni è già prevista al comma 4.

La RT afferma che la norma apporta modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di controlli esterni, esplicitando i compiti dei soggetti coinvolti nella trasmissione dei risultati. Trattandosi di modifiche finalizzate a fornire alcune precisazioni, non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le attività di controllo rientrano tra quelle già assegnate alle ASL dalla vigente legislazione e pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria.

Al riguardo, considerato che la registrazione dei risultati dei controlli esterni nel sistema AnTeA è già prevista dal testo normativo vigente, non si hanno osservazioni.

Articolo 13

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

La norma modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 2023, che riguarda i controlli che sono svolti dai gestori idro-potabili, con oneri a loro carico, per verificare la qualità delle acque potabili erogate dai propri impianti di fornitura. In particolare, le modifiche prevedono che i gestori idro-potabili comunichino tempestivamente alle competenti Aziende sanitarie locali l'inosservanza dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, ai fini della valutazione dei potenziali pericoli e dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi. Si prevede altresì che i risultati dei controlli interni registrati in AnTeA siano resi accessibili da parte del CeNSiA anche alle autorità sanitarie locali, regionali e provinciali competenti per territorio.

La RT afferma che le modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di controlli interni sono finalizzate a semplificare le modalità di comunicazioni dei dati. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri relativi ai controlli interni sono a carico dei gestori idro-potabili, e non differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del vigente D.Lgs. n. 18 del 2023.

Al riguardo, tenuto conto che l'obbligo di comunicare tempestivamente il superamento dei valori di parametro da parte dei gestori idro-potabili appare come una specificazione dell'attività già prevista a loro carico, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 14

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

La norma modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 18 del 2023, in materia di provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso. Le novelle sono finalizzate a precisare che la stima della popolazione potenzialmente esposta rappresenta un elemento fondamentale nel processo di valutazione del rischio per la salute umana.

La RT afferma che le integrazioni servono a precisare che la stima della popolazione esposta rappresenta un elemento fondamentale nel processo di valutazione del rischio per la salute umana. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, considerato che la definizione della popolazione potenzialmente esposta in caso di inosservanza dei requisiti minimi per i valori di parametro appare una specificazione di attività che già doveva essere condotta dalle ASL, anche al fine di proporre al sindaco i provvedimenti necessari già previsti, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 15

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

La norma modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 18 del 2023, che disciplina la concessione di deroghe (per un massimo di tre anni, con possibile rinnovo della deroga per un periodo inferiore ai tre anni) alle disposizioni previste dal predetto decreto, ad opera di regioni o province autonome rispetto ai valori di parametro fissati nell'Allegato I, Parte B, riferiti ai parametri chimici.

La RT afferma che le modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 18 del 2023 assumono carattere redazionale, non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto che le modifiche apportate dalla disposizione sono di natura redazionale, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 16

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

La norma apporta modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 18 del 2023, che riguarda le informazioni al pubblico, prescrivendo per i gestori idro-potabili l'obbligo di assicurare agli utenti informazioni adeguate ed aggiornate sulla produzione, gestione e qualità dell'acqua potabile fornita, conformemente all'Allegato IV, punto A, concernente per l'appunto le informazioni da parte del gestore idro-potabile, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati. In particolare, si stabilisce che le citate informazioni siano fornite il prima possibile, e comunque non oltre il 12 gennaio 2029 per la prima volta.

La RT afferma che la disposizione apporta modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di informazioni al pubblico, intervenendo sui limiti temporali ivi indicati e al fine di uniformare la terminologia tecnica. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, a legislazione vigente, gli oneri relativi agli obblighi di informazione al pubblico sono a carico dai gestori idro-potabili.

Al riguardo, tenuto conto che gli oneri relativi agli obblighi di informazione al pubblico sono a carico dai gestori idro-potabili (coincidenti con i gestori dei servizi idrici) e che questi assumono quasi sempre veste pubblica, nella forma di società pubbliche o di gestione diretta comunale, andrebbe confermata la sostenibilità degli stessi a carico dei gestori.

Articoli 17 e 23

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e all'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

L'articolo 17 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 18 del 2023 che detta le norme per l'istituzione del Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSia) e dell'Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (AnTeA), al fine di rendere disponibili le informazioni relative al controllo dell'attuazione degli effetti nel tempo della direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque ad uso

umano. Oltre ad apportare modifiche di natura tecnica o di aggiornamento o di coordinamento con altre novelle dello schema, le disposizioni in esame:

- integrano le funzioni del CeNSiA, prevedendo lo svolgimento sia di attività di supporto tecnico-scientifico nell'ambito del summenzionato Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano sia di attività di supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute per l'eventuale determinazione di criteri aggiuntivi di idoneità, nell'ambito della valutazione dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi, e per la definizione dei relativi programmi di controllo;
- modificano i contenuti del sistema AnTeA in particolare, inserendo una sezione dedicata alle informazioni disponibili sui materiali o prodotti che possono entrare a contatto con le acque destinate al consumo umano (comma 4, nuova lettera d)) e prevedendo una serie di dati e informazioni, annualmente aggiornati, sugli incidenti attinenti all'acqua destinata al consumo umano che hanno generato un potenziale rischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformità ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi per più di 10 giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno mille persone, comprese le cause e i provvedimenti adottati (comma 4, nuova lettera g)).

L'articolo 23 modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 18 del 2023, relativo agli oneri finanziari derivanti da quest'ultimo decreto. In particolare, si dispone che per le attività del CeNSiA di cui all'articolo 19, comma 2, nonché per gli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), l'autorizzazione di spesa a decorrere dall'anno 2025 è incrementata di 500.000 euro passando da 2 milioni a 2,5 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede sempre mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al «Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione» presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

La RT, relativamente all'articolo 17, afferma che la disposizione attribuisce al CeNSiA le seguenti funzioni nell'ambito del “Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano” istituito dall'articolo 9, integrando nel modo più efficiente le funzioni già condotte dal Centro in base all'articolo 19 del decreto attualmente vigente:

- attività di supporto tecnico-scientifico, comprendente rapporti con gli organismi tecnico-scientifici nazionali e internazionali, con la Commissione europea, gli stati membri e l'ECHA;
- supporto tecnico-scientifico per la definizione dei programmi di controllo sui prodotti e nei casi di contenziosi nazionali ed internazionali;
- supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute per quanto attiene eventuali criteri aggiuntivi per l'idoneità da adottare nella valutazione della conformità dei ReMaF in accordo a quanto stabilito nell'allegato IX e la definizione dei programmi di controllo;
- formazione e comunicazione;
- inserimento nella piattaforma ANTEA delle informazioni derivanti dall'attuazione, a livello nazionale, degli atti dell'Unione di cui all'articolo 10.

Per gli adempimenti disposti la RT illustra i seguenti oneri finanziari (cfr. articolo 23 schema di decreto):

- contributi nei tavoli tecnici istituiti sotto l'egida della Commissione europea con l'obiettivo di fornire indicazioni tecnico-scientifiche finalizzate allo sviluppo di documenti guida per l'applicazione degli atti dell'Unione di cui all'articolo 10: 6.000 €/anno
- contributi nell'ambito delle attività del “Gruppo di lavoro del Comitato per la Valutazione dei Rischi sulla Direttiva Acque Potabili (RAC DWD WG)”, istituito presso l'ECHA a supporto del Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) nella valutazione tecnica dei dossier pervenuti presso l'Agenzia per l'inclusione di sostanze di partenza, composizioni o costituenti dagli Elenchi Positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o costituenti (o la rimozione) e la revisione di tali elenchi di cui all'articolo 10, comma 4: 6.000 €/anno
- contributi nell'ambito del gruppo di lavoro nazionale per la definizione di criteri e procedure per l'attuazione dei programmi di controllo finalizzati alla vigilanza sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 10: 3.000 €/anno
- quote di acquisizione/rinnovamento e manutenzione di apparecchiature scientifiche, reagenti, standard e materiali di consumo, accreditamento di metodi analitici per lo svolgimento delle analisi di revisione in caso di contenzioso legale tra un operatore economico e l'organismo di valutazione della conformità di cui all'articolo 10, comma 6, o il laboratorio di prova da esso incaricato, con l'obiettivo di fornire un parere esperto, imparziale e indipendente, in regime di qualità, a supporto delle autorità competenti e delle parti coinvolte: 345.000 €/anno
- ricercatore TD con competenze in valutazioni tossicologiche e tecnologo TD con competenze giuridiche da impiegare a supporto del personale già assegnato al CENSIA per lo svolgimento delle attività sopra elencate: 120.000 €/anno
- organizzazione di eventi formativi sulle disposizioni di cui all'articolo 10 rivolti a operatori economici, organismi notificati, laboratori di prova, Accredia, Autorità competenti centrali, Autorità di vigilanza sul mercato, gestori dei servizi idropotabili, gestori dei sistemi idrici interni, idraulici e altri professionisti operanti nei settori della distribuzione idrica interna e dell'installazione dei prodotti da costruzione e dei materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano: 20.000 €/anno
- inserimento nella piattaforma AnTeA delle informazioni derivanti dall'attuazione, a livello nazionale, degli atti dell'Unione di cui all'articolo 10: attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al “Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione” presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 23.

Con riferimento all'articolo 23, la RT afferma che le modifiche prevedono una nuova stima di costi derivante dalle nuove funzioni attribuite al CeNSiA. Per il rafforzamento delle attività del CeNSiA di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 18 del 2023, nonché per il funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA di cui al suddetto articolo 19, comma 1, lettera b), viene integrato l'articolo 26 del decreto legislativo e si autorizza la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al "Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Al riguardo, per i profili di quantificazione relativi all'integrazione delle funzioni di CeNSiA, si osserva che la RT, pur fornendo i dati posti alla base della quantificazione, non specifica alcuni elementi. In particolare, per quanto riguarda i contributi per i tavoli tecnici, per le attività del "Gruppo di lavoro del Comitato per la Valutazione dei Rischi sulla Direttiva Acque Potabili (RAC DWD WG)" e per il gruppo di lavoro nazionale per la definizione di criteri e procedure per l'attuazione dei programmi di controllo finalizzati alla vigilanza sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 10, viene riportato l'importo complessivo annuo dei contributi senza ulteriori specificazioni circa le singole voci componenti gli oneri.

Analogamente, per quanto riguarda la quantificazione in 345.000 euro annui degli oneri relativi alle quote di acquisizione/rinnovamento e manutenzione di apparecchiature scientifiche, reagenti, standard e materiali di consumo, accreditamento di metodi analitici per lo svolgimento delle analisi di revisione in caso di contenzioso legale tra un operatore economico e l'organismo di valutazione della conformità di cui all'articolo 10, comma 6, o il laboratorio di prova da esso incaricato, con l'obiettivo di fornire un parere esperto, imparziale e indipendente, in regime di qualità, a supporto delle autorità competenti e delle parti coinvolte, non risultano forniti ulteriori elementi di dettaglio circa le varie componenti degli oneri in esame.

Allo stesso modo per l'organizzazione di eventi formativi la RT fornisce il dato dell'onere annuo senza però indicare il numero presumibile degli incontri nonché il dettaglio del costo di ciascuno di essi.

Su tutti questi aspetti, in mancanza di ulteriori elementi di dettaglio, non risulta possibile effettuare una valutazione della quantificazione riportata in RT.

Per quanto riguarda l'utilizzo di un ricercatore TD con competenze in valutazioni tossicologiche e di un tecnologo TD con competenze giuridiche da impiegare a supporto del personale già assegnato al CENSIA, l'onere appare in linea con i profili retributivi di tali incarichi e non si formulano osservazioni.

Non si formulano altresì osservazioni in merito alla copertura degli oneri derivanti dall'inserimento nella piattaforma AnTeA delle informazioni derivanti dall'attuazione, a livello nazionale, degli atti dell'Unione, e dall'autorizzazione di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, tenuto conto che ai relativi oneri si provvede mediante

corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al "Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Infatti, tali risorse discendono dalla componente tariffaria UI2 che è aggiornata in relazione al fabbisogno del Conto ed è a carico dell'utenza.

Infine, come già evidenziato in sede di esame dell'Atto di Governo n. 15³, si sottolinea l'esigenza del puntuale rispetto dell'articolo 17, comma 3, secondo periodo, della legge di contabilità, nella parte in cui prevede che alla relazione tecnica sia allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 18

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

La norma modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 18 del 2023, che istituisce la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di sicurezza dell'acqua, composta da un gruppo interdisciplinare di esperti di diverse amministrazioni e enti, per le attività di approvazione da parte del CeNSiA delle valutazioni e gestioni del rischio PSA, relative alla filiera idro-potabile.

In particolare, si specifica che i due componenti della Commissione nominati in rappresentanza del Ministero della salute (di cui uno con funzioni di presidente) devono essere scelti tra i dirigenti sanitari dell'ufficio tecnico competente in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano.

La RT afferma che la disposizione apporta modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di sicurezza dell'acqua al fine di attualizzare l'attività della predetta Commissione e renderla più efficiente. A legislazione vigente ai componenti della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di sicurezza dell'acqua non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati, pertanto dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT e stante il contenuto delle modifiche apportate, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 19

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

La norma apporta modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di revisione e modifica degli allegati, individuando i ministeri competenti.

³ Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Atto del Governo n. 15).

La RT afferma che la modifica non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 20

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

La norma modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 18 del 2023, che è volto a definire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del predetto decreto, fatti salvi i casi di reato. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle predette sanzioni amministrative provvedono le autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Alcune modifiche sono correlate a precedenti novelle del presente schema, mentre altre:

- introducono, per il caso in cui il gestore idro-potabile abbia adottato le misure correttive, l'esclusione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
- sopprimono un criterio di graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, da parte dell'autorità competente, in relazione ai danni cagionati a cose o persone per effetto della violazione delle norme di cui allo stesso decreto n. 18 del 2023.

La RT afferma che la disposizione apporta modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di sanzioni, al fine del necessario coordinamento con le modifiche, anche di livello redazionale, apportate al D.Lgs. n. 18 del 2023 e in considerazione delle sostanziali modifiche apportate al decreto relativamente ai materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano e ai ReMaF.

Al riguardo, tenuto conto che le sanzioni amministrative pecuniarie sono di carattere eventuale e che, generalmente, i relativi proventi non sono scontati nei saldi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 21

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

La norma apporta modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di norme transitorie, individuando le regioni e le province autonome quali autorità ambientali (e non più le autorità ambientali) ed eliminando il parametro "PFAS-totale" e, al contempo, introducendo i nuovi parametri "Somma di 4 PFAS" e "acido trifluoroacetico (TFA)", per i controlli obbligatori dal 12 gennaio 2026, necessari a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B.

La RT afferma che la modifica non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività di controllo rientrano tra quelle già assegnate alle autorità ambientali regionali e alle autorità sanitarie regionali e locali deputate ai controlli (assessorati e ASL) dalla vigente legislazione, e, pertanto, sono svolte dalle

amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La relazione illustrativa afferma che a livello nazionale, dati preliminari sulle concentrazioni di TFA nelle acque sono stati di recente acquisiti e resi disponibili all'ISS da parte dei gestori idro-potabili, con il coordinamento della Federazione Utilitalia, su base volontaria, inquadrandosi nell'analisi di rischio condotta nell'ambito dei piani di sicurezza dell'acqua.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT che le attività di controllo rientrano tra quelle già assegnate, andrebbe confermato in modo più specifico e circostanziato che l'inserimento della somma di 4 PFAS e dell'acido trifluoroacetico (TFA) tra i parametri dei controlli da verificare entro il 12 gennaio 2026, possa essere svolto dalle autorità deputate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti, utilizzabili per le finalità indicate.

Articolo 22

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

La norma apporta modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 18 del 2023, prevedendo l'abrogazione del decreto del Ministro della salute del 6 aprile del 2004, n. 174, al fine di dare evidenza all'aggiornamento normativo recato dal presente schema di decreto.

La RT afferma che dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articoli da 24 a 32

(Modifiche agli allegati I del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

Gli articoli da 24 a 32 apportano modifiche agli Allegati da I a IX del decreto legislativo n. 18 del 2023, recanti i requisiti igienico-sanitari, ambientali, tecnici e dei sistemi gestionali che si devono soddisfare per la qualità delle acque destinate al consumo umano.

In particolare, l'articolo 24 modifica l'allegato I che reca in tabella i requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano. Le principali modifiche riguardano lo stralcio del parametro «PFAS-totale», la modifica di alcuni valori di riferimento e l'aggiunta di ulteriori parametri di particolare rilevanza, tra cui il parametro «Somma di 4 PFAS» e acido trifluoroacetico (TFA). Alle note relative a «somma di PFAS» si aggiunge che nel parametro sono da considerare PFAS supplementari non inclusi in allegato III, Parte B, punto 3, laddove rilevanti per specifiche circostanze territoriali, sulla base delle analisi di pressione per le zone di alimentazione e di ogni altra informazione disponibile. Nel caso di attività produttive che possano costituire potenziali fonti

di contaminazione delle acque e che siano associate a produzione o impiego rilevante di PFAS non inclusi nell'allegato III, Parte B punto 3, per i quali non sono disponibili standard analitici, si raccomanda alla competente autorità incaricata delle procedure autorizzative ambientali, di prescrivere al gestore dell'attività produttiva il conferimento di una adeguata quantità di sostanza pura da utilizzare per le attività analitiche associate ai controlli esterni di cui all'articolo 13.

L'articolo 25 modifica l'allegato II che concerne il controllo e il monitoraggio delle acque destinate al consumo umano. Le principali modifiche sono dirette a un miglioramento del linguaggio tecnico-scientifico relativo al contesto specificato e contenenti ulteriori chiarimenti.

L'articolo 26 modifica l'allegato III che detta specifiche dei parametri microbiologici e dei parametri chimici da utilizzare nell'analisi. Le principali modifiche sono correlate alle modifiche apportate in allegato I relativamente ai PFAS, nonché al necessario adeguamento alle Linee guida pubblicate dalla Commissione europea. In particolare nell'elenco "Somma di PFAS" sono inserite sei nuove sostanze consistenti in acidi perfluoro acetici (ADV) in sei composizioni (ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3, ADV-M4).

L'articolo 27 modifica l'allegato IV relativo alle informazioni al pubblico. Le modifiche sono dirette a chiarire meglio che le informazioni sulla valutazione del rischio del sistema di fornitura non devono essere fornite dai gestori idro-potabili mediante un rapporto di sintesi sul piano di sicurezza dell'acqua, nei casi in cui si applicano le esenzioni previste dall'art. 3, comma 7 e dall'art. 8, comma 5.

L'articolo 28 novella l'allegato V che fornisce un elenco delle acque la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del decreto predetto, in ragione del loro uso specifico. Le principali modifiche sono di tipo redazionale al fine di migliorarne la leggibilità, oltre a esplicitare il riferimento alla norma vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, si sostituisce la tabella contenente l'elenco delle acque per le quali non si applica il decreto.

L'articolo 29 modifica l'allegato VI che fornisce i criteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell'acqua (PSA) per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto. Le modifiche tengono conto delle attività intraprese a seguito dell'istituzione del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque – CeNSiA, da parte dell'area funzionale valutazione e approvazione di PSA.

L'articolo 30 modifica l'allegato VII che contiene informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano. Le principali modifiche sono di tipo redazionale e migliorano la leggibilità del testo, spostando anche i riferimenti estesi a regolamenti europei in premessa.

L'articolo 31 modifica l'allegato VIII che stabilisce le classi di strutture prioritarie e i relativi criteri di valutazione e gestione del rischio da applicare per i sistemi di distribuzione interni. Le principali modifiche intervengono ad eliminare dei refusi e per tener conto della revisione editoriale e dell'aggiornamento tecnico-scientifico dei contenuti delle "Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184".

L'articolo 32 modifica l'allegato IX che fornisce le definizioni, i requisiti, nonché i criteri di immissione sul territorio nazionale e di vigilanza dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano. Tale allegato è sostituito al fine di fornire una regolamentazione più chiara e dettagliata sui criteri di idoneità, certificazione e vigilanza dei ReMaF.

In particolare, la nuova versione dell'allegato introduce definizioni precise per reagenti chimici, materiali filtranti attivi e materiali filtranti passivi, specificandone le caratteristiche tecniche e i parametri di valutazione. Sono stati inoltre dettagliati i requisiti per l'idoneità dei ReMaF, con particolare riferimento alle norme tecniche internazionali (ISO), europee (EN) e nazionali (UNI) applicabili. L'autorizzazione all'immissione in commercio di tali prodotti sarà concessa dal CeNSiA solo a seguito di una certificazione di conformità rilasciata da organismi di certificazione accreditati, secondo una procedura strutturata che include la valutazione della documentazione tecnica, *audit* presso il sito produttivo e l'esecuzione di test analitici specifici.

La registrazione nella "Banca dati ReMaF" costituisce un passaggio obbligato per tutti i prodotti autorizzati, ai quali verrà assegnato un codice identificativo univoco.

Inoltre, vengono introdotti criteri stringenti per l'etichettatura, che dovrà contenere informazioni dettagliate sulla composizione, le modalità di utilizzo, le avvertenze di sicurezza e un logo identificativo della conformità del prodotto.

Infine, il nuovo allegato prevede disposizioni rafforzate per il controllo del trasporto, stoccaggio e distribuzione dei ReMaF, al fine di prevenire il deterioramento della qualità dell'acqua. Il sistema di vigilanza sarà affidato alle ASL per il mercato nazionale e agli USMAF per i prodotti importati, con la possibilità di effettuare controlli documentali e analitici per verificare il rispetto delle nuove disposizioni normative.

La RT, con riferimento agli articoli 24, 25, 26, 28 e 31, afferma che essi contengono modifiche di carattere tecnico e dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 30, la RT evidenzia la presenza di modifiche redazionali dalle quali non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente agli articoli 27 e 29 la RT si limita a sottolineare che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 32, la RT afferma che la disposizione modifica l'Allegato IX del decreto legislativo n. 18 del 2023 per fornire una regolamentazione più chiara e dettagliata sui criteri di idoneità, certificazione e vigilanza dei ReMaF. Le attività di valutazione della conformità dei ReMaF svolte dagli organismi notificati, e quindi autorizzati, saranno finanziate dagli operatori economici che richiedono la valutazione della conformità, tali costi si attendono livellati dal nuovo mercato concorrenziale. I compiti fondamentali del nuovo sistema autorizzativo sono assicurati dal CeNSiA, nell'ambito delle attività già assegnate, anche alla luce delle specifiche integrazioni introdotte con l'art. 17 e finanziate secondo quanto previsto in art. 23 del presente schema di decreto.

I compiti degli altri enti impegnati nel sistema sono realizzati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto sono già attribuiti, secondo la legislazione vigente, alle autorità sanitarie competenti, quali le ASL e gli USMAF.

Le amministrazioni coinvolte svolgeranno le attività previste dal presente decreto utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni riportate agli articoli da 1 a 23 le cui norme contemplano quanto previsto nei succitati allegati che assumono carattere tecnico ed operativo.

Circa le modifiche all'allegato I che consentono di considerare ulteriori PFAS supplementari non inclusi in allegato III, Parte B, punto 3, laddove rilevanti per specifiche circostanze territoriali, andrebbe confermato che le autorità competenti a valutare la qualità delle acque saranno in grado eventualmente di controllare le ulteriori sostanze avvalendosi delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente.

Quanto alle modifiche all'allegato III, posto che si inseriscono sei nuove sostanze nel parametro "somma di PFAS", andrebbe parimenti confermata l'invarianza d'oneri per l'effettuazione dei controlli.

Nulla da osservare per le modifiche all'allegato IX, posto che si tratta di riformulazione di attività di vigilanza già posta in capo alle ASL e agli USMAF.

Articolo 33
(Clausola di invarianza finanziaria)

La norma reca una clausola di invarianza finanziaria, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce il contenuto della norma

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato nei precedenti articoli.